

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE –  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****25.03.2015****N. 13****Calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).****IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;
- la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni che all'articolo 34, comma 4, stabilisce le modalità per l'approvazione del calendario venatorio regionale;
- la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;
- il documento Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, documento elaborato dal Comitato Ornithologia ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;
- la Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, redatta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori;
- l'articolo 35, comma 2 quater, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici, distinti per sesso e classi di età, sulla base dei pareri espressi dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) con nota n. 3039/T-A 29b del 6 aprile 2006 e ISPRA, con nota n. 7020/T-A 26 del 18 febbraio 2009;
- la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996);

Considerato che l'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

1. al comma 1 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
2. al comma 2 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "... I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
3. al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), stabilisce che l'esercizio venatorio "... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”;

Considerato, altresì, che:

- i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- l'ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- in riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale;
- il documento Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE) elaborato dal Comitato Ornithologia, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- la Guida interpretativa della direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la

corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, e 2.7.10;

- da un confronto fra la Guida ISPRA per la redazione dei calendari venatori ed i documenti europei KC e la guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- in Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono praticamente inesistenti;
- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";
- l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;
- il documento Ornis KC e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai calendari venatori, (categorie SPEC), riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell'Unione Europea che analizza i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va, quindi, stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di Bird Life International;

Viste:

- la sentenza 28 luglio 2014 n. 01206/2014 REG. PROV. COLL. N. 00690/2014 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 8 aprile 2014, n. 11 (Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2014/2015. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure;
- la sentenza 16 maggio 2014 n. 00772/2014 REG. PROV. COLL. N. 00912/2013 REG. RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 7 maggio 2013, n. 11 (Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2013/2014. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), nel cui dispositivo nulla viene rilevato in merito ai periodi di caccia adottati nel calendario venatorio ligure;

- la sentenza 23 agosto 2013 n. 01130/2013 REG. PROV. COLL. N. 00802/2012 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 7 agosto 2012, n. 16 (Calendario venatorio regionale per la stagione 2012-2013. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) con la quale, pur rilevando alcune criticità nelle argomentazioni addotte dalla Regione Liguria, si giudicano adeguatamente fondate e motivate le scelte adottate dalla Regione stessa, pur se difformi rispetto al parere in questione o in contrasto con quanto sollevato dai ricorrenti, in relazione ai seguenti argomenti:
  1. previsione, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre, di due giornate aggiuntive di caccia alla selvaggina migratoria;
  2. tempi di riconsegna del tesserino venatorio;
  3. modalità di annotazione sul tesserino dei capi abbattuti;
  4. infondatezza della necessità di sottoporre il calendario venatorio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'incidenza;
  5. efficacia dei piani faunistico-venatori provinciali al momento dell'approvazione del calendario venatorio;
  
- l'ordinanza 18 settembre 2013 n. 00361/2013 REG. PROV. CAU. N. 00912/2013 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria riguardante la deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 11/2013 con la quale viene respinta la domanda cautelare di sospensiva dei ricorrenti in quanto "la deliberazione impugnata contiene un'ampia motivazione sulle parti della determinazione in cui non è stato seguito il parere tecnico dell'ISPRA, derivando da ciò la non manifesta fondatezza delle relative censure; per conseguenza risulta che l'Ente competente ha valutato con sufficiente ponderazione, almeno per quanto rileva ai fini della presente fase, le statuizioni relative alle date in cui è possibile cacciare le diverse specie di animali considerati, così come il calendario di allenamento dei cani; in ordine alla denunciata carenza di pianificazione regionale e provinciale dell'attività venatoria il Collegio si è già espresso ritenendola non decisiva ai fini della potestà di adozione del calendario impugnato; anche le censure relative alla data di consegna dei tesserini venatori sono già state negativamente apprezzate in altra decisione del collegio, ed a questa va prestata adesione.”;
  
- l'ordinanza 27 novembre 2013 n. 04683/2013 REG. PROV. CAU. N. 07430/2013 REG.RIC. della Sezione Quinta del Consiglio di Stato per la riforma cautelare del T.A.R. Liguria n. 361/2013 concernente l'approvazione del calendario venatorio, che sospende il medesimo limitatamente alla prevista cacciabilità del porciglione e alla sostenibilità delle giornate aggiuntive per le specie di avifauna migratoria diverse da quelle indicate dall'ISPRA (colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena);
  
- la sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 REG. PROV. COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio in data 9 agosto 2010 n. T0379 (Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio) e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro "Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11 novembre 2010, l'articolo 7, comma 1 della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere”;

- la sentenza 10 ottobre 2011 n. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, riguardante la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 12 luglio 2011, n. 1041 relativa al calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012, ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e cioè che, a fronte di motivazioni adeguate, i calendari venatori regionali possono discostarsi dal parere fornito da ISPRA, senza incorrere in vizi di legittimità;
- tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato recentemente un'ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 REG. RIC 03866/2012 REG. PROV. CAU. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte dalla Regione Lazio a sostegno delle scelte operate, si respinge un'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;
- tale principio viene ribadito anche nelle pronunce emesse, al riguardo, nell'anno 2013 (T.A.R. Campania, Napoli sez. III 11 settembre 2013 n. 4222; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 11 luglio 2013 n. 719; T.A.R. Toscana, Firenze sez. II 17 ottobre 2013);

Richiamata la sentenza 17 febbraio 2014 n. N. 01845/2014 REG.PROV.COLL. N. 08268/2013 REG.RIC. della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della Regione Lazio T00163 del 3 luglio 2013 (Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14), comprensivo dell'Allegato A "Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2013-14" ;

Considerato che il Commissario europeo all'Ambiente Janez Potocnik:

- in data 15 ottobre 2013 (P-010258/2013), rispondendo ad una interrogazione del parlamentare italiano Andrea Zanoni relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili. La Commissione continuerà a seguire l'applicazione della Direttiva «Uccelli selvatici» in Italia, in particolare gli ultimi sviluppi della stagione venatoria 2013-2014";
- in data 26 febbraio 2014 (E-000178/2014), rispondendo ad una interrogazione del parlamentare italiano Andrea Zanoni relativa alla difformità riscontrata tra le date di chiusura della caccia ai turdidi tra Italia e Francia, ha affermato che: "La Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sulla caccia ai sensi della direttiva Uccelli (2009/147/CE). Tale documento è stato a sua volta integrato da un testo che precisa e fornisce una interpretazione dei concetti chiave (KEY CONCEPT) dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, sul periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale per le specie di uccelli che possono essere cacciate e che figurano nell'Allegato II della direttiva. Ai fini dell'elaborazione di tale documento, gli Stati membri erano stati invitati a trasmettere i migliori dati scientifici disponibili in relazione all'inizio e alla fine dei periodi di migrazione prenuziale di tutti gli uccelli che possono essere oggetto di attività venatoria nell'UE. Nei dati comunicati per la prima versione del documento erano state riscontrate delle incongruenze e, sebbene la maggior parte di esse siano state risolte grazie a un successivo aggiornamento, sono tuttora presenti alcune differenze fra Stati membri limitrofi. La Commissione continuerà a migliorare il documento sulla base di nuovi dati affidabili al fine di garantire che la Direttiva sia applicata in modo coerente in tutti gli Stati membri";

Considerato, inoltre, che:

- la Regione Liguria dispone dall'anno 2000 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e a partire dal 2011 ha avviato alcune ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;
- la Regione Liguria ha proseguito l'affidamento - iniziato nel 2011 - all'Università degli Studi di Genova relativo alle seguenti attività (deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 1534 (Convenzione Regione Liguria - Università degli Studi di Genova relativa a studi sulla fauna selvatica omeoterma: Approvazione del Piano delle attività 2013-2014. Impegno € 98.630,00)):
  - analisi ed elaborazione statistica dei dati di carniere acquisiti dalla lettura informatizzata dei tesserini venatori;
  - censimento dell'avifauna migratrice nel corso del passo postnuziale;
  - censimento degli uccelli nidificanti e svernanti;con l'obiettivo di migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione delle specie di interesse venatorio;
- la Regione Liguria, con il medesimo atto, ha inoltre avviato nel 2013, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell'Università di Genova, uno studio biennale il cui obiettivo principale è quello di approfondire le conoscenze su alcuni aspetti della biologia della specie *Turdus philomelos* nella regione Liguria, al fine di poter disporre di strumenti scientificamente appropriati per pianificare una corretta gestione venatoria di quella che a tutti gli effetti può essere definita una specie target, anche attraverso il grado di pressione venatoria esercitato nelle ultime tre decadi di gennaio;
- lo studio pluriennale si articola su due distinte linee di ricerca; la prima linea di ricerca - comprendente analisi morfologiche e morfometriche su capi interi ed istologiche sulle gonadi degli stessi - viene effettuata sulle province di Imperia e Savona, con la possibilità di estendersi nelle eventuali successive annualità anche sul centro e levante ligure. La seconda linea di ricerca, estesa a tutto il territorio regionale, riguarda il rilievo di variabili morfologiche su ali essiccate di capi abbattuti durante il periodo di studio. Le attività di campo e le successive analisi verranno svolte da parte di personale laureato e con esperienza nel campo delle ricerche ornitologiche;
- tale studio potrà fornire un ulteriore significativo contributo alla conoscenza dei fenomeni regionali di migrazione delle specie di interesse anche in considerazione del fatto che, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, a livello regionale l'attività di inanellamento risulta piuttosto limitata e comunque inferiore al restante periodo dell'anno;
- con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1646 (Convenzione Regione Liguria - Università di Genova DISTAV relativa a studi sulla fauna selvatica omeoterma: approvazione Piano delle Attività 2014-2015. Impegno € 100.450,00), è stato approvato il "Piano delle attività - programmazione 2014/2015", articolato nei progetti di ricerca di seguito specificati:
  - 1) "Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale - temporale delle popolazioni selvatiche della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio - estensione stagione venatoria 2014 - 2015".
  - 2) Grandi Turdidae:
    - 2.1) Sottoprogetto "Turdus - Analisi della fenologia di popolazioni di *Turdus philomelos* oggetto di prelievo venatorio in Regione Liguria in base a parametri morfologici e biologici - stagione venatoria 2014 - 2015".
    - 2.2) Sottoprogetto "Migrazione dei Turdidae in Liguria".
- sulla base di quanto sopra richiamato gli uffici incaricati dalla Giunta regionale hanno predisposto una proposta di calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2015/2016;

Dato atto che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti adempimenti:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 13 gennaio 2015;
- Acquisizione del parere dell'ISPRA;

Visto il parere espresso dall'ISPRA, sul testo proposto, con nota prot. n. 9010/T-A11, del 25 febbraio 2015;

Premesso che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta sostanzialmente condivisibile;

Considerato che:

- l'ISPRA si è espresso sfavorevolmente sui periodi proposti per la caccia all'avifauna, nei termini di seguito riportati:
  - apertura della caccia a quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, beccaccino, pavoncella e tordo bottaccio, la terza domenica di settembre anziché il 1° ottobre;
  - per la tortora la caccia nel mese di settembre dovrebbe essere consentita per un massimo di tre giornate complessive, esclusivamente nella forma di appostamento;
  - chiusura della caccia a tordo sassello il 31 gennaio anziché il 10 gennaio;
  - chiusura della caccia al tordo bottaccio e alla cesena il 20 gennaio anziché il 10 gennaio;
  - chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio anziché il 31 dicembre, data auspicabile visti lo stato di conservazione della specie che è attualmente considerata in declino a livello europeo, e la forte pressione venatoria a cui viene sottoposta;
  - chiusura della caccia a germano reale, folaga, gallinella d'acqua, beccaccino e, pavoncella al 31 gennaio anziché al 20 gennaio;
  - per la ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia, dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre e dal 21 gennaio al 10 febbraio, la caccia dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma da appostamento;
  - il carnere giornaliero per il colombaccio dal primo al 10 febbraio, dovrebbe essere limitato a cinque capi per cacciatore;
  - dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati da non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili dal disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
- l'ISPRA relativamente ai mammiferi suggerisce, per la lepre e il coniglio selvatico, l'introduzione di un prelievo sostenibile basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Inoltre, per ragioni tecniche legate anche all'efficacia della vigilanza ritiene opportuno far coincidere la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, con quella suggerita per i Galliformi (1° ottobre);
- l'ISPRA relativamente alle giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, pur auspicando un aggiornamento delle informazioni relative ai prelievi effettuati durante le ultime stagioni venatorie, ha espresso parere favorevole all'adozione delle giornate aggiuntive per la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena esclusivamente da appostamento;
- l'ISPRA ha espresso, inoltre, le seguenti valutazioni generali:

- tesserino venatorio: l'Istituto propone la riconsegna del tesserino non oltre il mese di marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria, onde elaborare i dati relativi ai carnieri, prima dell'inizio della stagione successiva;
- periodo di addestramento ed allenamento cani: l'Istituto propone il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento e allenamento cani ai primi giorni di settembre rispetto alla data del 22 agosto fissata dal calendario;

Considerato che, in allegato al parere, l'Istituto ha trasmesso la "Guida per la stesura dei calendari venatori" – anno 2009 – e un documento contenente "Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria regionale" relativo a:

- adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia (AEWA);
- tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria;
- valutazione di incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000;

Ritenuto che il parere dell'Istituto meriti di essere nel complesso attentamente valutato e in parte recepito;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, recepire integralmente le indicazioni dell'ISPRA, adottando le due giornate aggiuntive esclusivamente per la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena ed esclusivamente da appostamento;
- relativamente alle modalità di svolgimento della caccia alla tortora nel mese di settembre, recepire le indicazioni dell'ISPRA prevedendo la caccia alla specie in questione esclusivamente nella forma d'appostamento;
- relativamente al carniere giornaliero del colombaccio nel periodo dal primo al 10 febbraio viene recepito il limite di 5 capi di carniere giornaliero.

Ritenuto che, non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti relativi alle modalità di caccia dal 21 gennaio nel raggio di 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose, per i motivi di seguito esposti:

- per quanto riguarda le zone umide frequentate dagli uccelli acquatici nel periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio), nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale non sono state individuate aree di particolare valenza per la sosta in quantità significative di acquatici che necessitino di attenzione e valutazione in ordine ai problemi legati al disturbo causato dall'attività venatoria. L'Atlante degli Habitat di cui alla rete Natura 2000 della Regione Liguria (redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008) segnala habitat costituiti da laghi eutrofici naturali o fiumi con tratti di argine melmoso occasionalmente frequentati da diverse specie di anatidi e limicoli; tuttavia, questi habitat risultano estremamente frammentari, rispettivamente con un'estensione superficiale molto ridotta e che non supera pochi metri quadrati per quanto attiene i primi e particolarmente alterati da un punto di vista ambientale per quanto riguarda i secondi, pertanto inadatti ad ospitare popolazioni significative;
- per quanto riguarda i rapaci rupicoli è stato verificato (Atlante degli Habitat di cui alla rete Natura 2000 della Regione Liguria redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008 - Uccelli e Mammiferi di Liguria redatto in collaborazione con l'Università di Genova anno 2004 – Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria anno 1989) che in Liguria nidificano sporadicamente tre specie in modo particolare nel ponente: aquila reale, falco pellegrino e gufo reale.

Le prime due specie hanno periodi di nidificazione diversi dal periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio) ossia a partire da marzo per il pellegrino e ad aprile per l'aquila reale; per quanto riguarda il gufo reale, il periodo di riproduzione inizia verso la terza decade di gennaio, quando l'attività venatoria alla fauna migratrice è limitata a due giornate settimanali.

Appare, comunque, opportuno sottolineare quanto segue:



- nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria regionale le pareti rocciose sono state sottoposte a valutazione di incidenza per valutare il rischio di disturbo delle specie rupicole nidificanti;
- in linea generale, le zone nelle quali sono state osservate le specie citate sono incluse in zone di protezione a vario titolo (Parchi naturali, Oasi ecc); inoltre, considerato che il periodo critico per tali specie coincidente con il periodo di nidificazione e allevamento della prole è compreso tra febbraio e luglio, le province e la Città metropolitana di Genova provvedono anche a disporre il divieto totale di arrampicata in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- nelle altre zone, le province e la Città metropolitana di Genova effettuano monitoraggi e censimenti specifici e provvedono con atti mirati, qualora sia comprovata la nidificazione delle specie oggetto di tutela, a predisporre specifiche misure di mitigazione per eventuali situazioni di accertata incompatibilità;

Considerato che, relativamente al tesserino venatorio e periodo di addestramento ed allenamento cani le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994 la quale attualmente prevede, nel caso del tesserino venatorio, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5) e che i capi abbattuti vengano annotati nel caso della selvaggina stanziale e della beccaccia al momento del recupero e nel caso della selvaggina migratoria a fine giornata di caccia. La legge regionale, relativamente al periodo per l'addestramento ed allenamento dei cani, prevede che fuori dalle zone di cui all'articolo 16, siano consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre (articolo 34, comma 10), ancorché in presenza di una diminuzione dell'orario giornaliero utile (ore 13:00).

Considerato, altresì, che l'addestramento ed allenamento dei cani, sia negli ATC sia nei CA, consente un preventivo monitoraggio della diffusione e consistenza della fauna selvatica cacciabile. Tale attività è comunque sospesa nelle giornate di martedì e venerdì e si interrompe su tutto il territorio regionale a partire dalla domenica antecedente l'inizio dell'attività venatoria. Inoltre, fissando l'inizio dell'attività di addestramento dei cani (che non incide peraltro sul prelievo della fauna) al 22 agosto, si anticipa la presenza del cane sul territorio venabile, il che permette di stimolare nella fauna selvatica l'istinto di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria; così facendo si evita un eccessivo impatto della caccia sulla fauna stanziale nelle prime giornate di attività. In aggiunta, tale attività viene tradizionalmente svolta entro un arco temporale giornaliero limitato, compreso tra le prime ore del mattino fino alle ore 13:00; infine, l'inizio anticipato giova anche al benessere del cane, consentendogli di riabituarsi gradualmente all'attività dopo mesi di riposo forzato. Occorre, infine, ricordare che nelle zone soggette a particolare tutela (ZPS di cui alla Direttiva habitat 92/43/CE) la Regione ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 7, della l.r. 35/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 7, del regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 (Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri), ha già disposto l'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° settembre. Tale termine di inizio trova applicazione anche per i Comprensori alpini in considerazione delle particolari condizioni ambientali e delle peculiarità della fauna presente in tali contesti. Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che una soluzione di compromesso accettabile, più restrittiva rispetto al termine consentito dalla legge regionale (il 15 agosto ai sensi dell'articolo 34, comma 10, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e quindi maggiormente tutelante per la fauna selvatica, e tuttavia meno limitativa, rispetto alle indicazioni ISPRA, sia quella di posticipare al 22 agosto l'inizio dell'addestramento e allenamento cani.

Ritenuto opportuno, in ordine all'Allegato 2, che costituisce documento separato rispetto al parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, riportare le seguenti considerazioni:

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA:

in merito alla raccolta di informazioni sui carnieri, si è già in possesso dei dati relativi agli abbattimenti degli ultimi anni, suddivisi per specie e per provincia. Si provvederà, a seguito della convenzione sottoscritta con l'Università di Genova, a proseguire anche per la prossima stagione di caccia la lettura informatizzata dei tesserini - atto ad acquisire i dati sugli abbattimenti

suddivisi per decenni - e a procedere all'analisi dei prelievi venatori. Per quanto riguarda il controllo del bracconaggio si evidenzia che in Liguria la vigilanza venatoria ha una connotazione di straordinaria valenza: i controlli vengono fatti da tutte le categorie di cui all'articolo 27 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le guardie venatorie volontarie facenti capo alle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie.

Si è provveduto, infine, a recepire il suggerimento dell'ISPRA relativo al divieto dell'utilizzo delle cartucce atossiche per tutte le forme di caccia all'interno delle zone umide ricomprese nel territorio ligure, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, così come definite dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, inserendo il divieto nella legge regionale in materia di caccia;

- Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria:

La tipologia di munizioni da utilizzare per l'esercizio venatorio non è materia trattata dal calendario venatorio regionale.

In effetti, ai sensi dell'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio fissa i periodi di attività venabile per ciascuna specie, nonché il numero massimo di capi prelevabili (e poche altre attività marginali, come, ad esempio, il periodo di allenamento dei cani).

Non si comprende, pertanto, per quale ragione ISPRA abbia suggerito l'introduzione nel calendario venatorio regionale di limitazioni nell'utilizzo di munizioni al piombo nella caccia agli ungulati.

A ben vedere, detti suggerimenti non fanno parte del vero e proprio parere fornito da ISPRA (nota 25/2/2015, prot. n. 9010), essendo stati inseriti in un documento separato (Allegato 2).

Ad ogni modo - ribadita l'estraneità della questione rispetto all'oggetto proprio del Calendario Venatorio - si riportano di seguito le ragioni che non renderebbero comunque, perseguibili le suddette indicazioni di ISPRA.

Innanzitutto, la questione concernente l'utilizzo di munizioni al piombo (non solo nella caccia agli ungulati, bensì a tutte le varie specie animali) è stata affrontata nella pianificazione faunistico-venatoria regionale in corso.

Con particolare riferimento al prelievo degli ungulati, nella Valutazione Ambientale Strategica si precisa che:

- nella caccia al cinghiale, "si ritiene prematura l'adozione di mitigazioni restrittive sull'uso delle munizioni tradizionali (munizioni di piombo)";
- nella caccia di selezione (relativa agli altri ungulati), "le problematiche legate all'inquinamento da piombo sono trascurabili e già in via di soluzione".

Le motivazioni a sostegno di tali posizioni sono ampiamente rappresentate nel Rapporto Ambientale.

A seguito di quanto emerso dal suddetto Rapporto Ambientale, con legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), è stato aggiunto all'articolo 39 della l.r. 29/1994 il comma 1 bis che prevede quanto segue: "Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'utilizzo di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo". Ciò significa che, ai sensi del suddetto articolo 39, comma 1 bis, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni - e non certo ai sensi del calendario venatorio regionale - la tipologia di munizioni utilizzabili ai fini venatori è la seguente:

- nelle ZPS (zone di protezione speciale di cui alla direttiva 92/43 CEE), nonché all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (dM 17/10/07 e r.r. 5/2008 attuazione accordo AEWA) è vietato l'utilizzo di munizionamento a piombo;
- nella caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di munizionamento con piombo, ovvero senza piombo.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale si sottolinea, altresì, che l'utilizzo di munizioni al piombo è finalizzato anche a privilegiare gli aspetti legati alla sicurezza dei cacciatori, in quanto le prestazioni balistiche delle munizioni alternative al piombo oggi reperibili sul mercato non forniscono sufficienti garanzie al riguardo.

Per quanto concerne, invece, il prelievo selettivo degli altri ungulati la precisione di tiro con cui viene svolta la selezione assicura un numero inferiore di tiri a vuoto. Per lo stesso motivo i capi feriti e non recuperati sono nettamente inferiori rispetto ad altri tipi di caccia. Ciò comporta una dispersione di piombo nell'ambiente del tutto marginale e trascurabile.

Inoltre, presso i cacciatori che praticano tale forma di caccia si è già da tempo diffuso l'utilizzo di proiettili in lega di rame (idonei per le armi utilizzate), con prestazioni balistiche valide sia in termini di resa che di sicurezza, nonché aventi una disponibilità sul mercato a costi adeguati.

La materia è di per sé molto complessa ed articolata; a tal proposito la Regione si è avvalsa anche della più aggiornata letteratura scientifica a supporto condotta da Organismi di comprovata valenza scientifica.

Sull'argomento, si è espressa di recente l'EFSA (European Food Safety Authority) con uno studio approfondito sull'esposizione al piombo attraverso la dieta. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è l'Ente scientifico di cui si avvale l'Unione europea per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza di alimenti e mangimi. L'EFSA, in stretta collaborazione con le autorità nazionali e in aperta consultazione con le parti interessate, fornisce consulenza scientifica indipendente e comunica in maniera chiara su rischi esistenti ed emergenti.

Lo studio in parola (Scientific Opinion on Lead in Food - EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) - EFSA Journal 2010; 8(4):1570) evidenzia il maggior contenuto di piombo nei cereali, con un conseguente bioaccumulo significativo (seppur nei limiti di sicurezza) nei soggetti che hanno una dieta vegetariana; elevati livelli di bioaccumulo di piombo nella dieta tradizionale sono stati riscontrati nei bambini e nelle donne tra i 20 e i 40 anni. I grandi consumatori di selvaggina mostrano livelli di bioaccumulo che rientrano nel range di sicurezza o nei limiti massimi di tale range (The estimated dietary exposures of these groups are also within, or at the higher end of the range of the respective BMDL intake values); lo studio conclude che tali soggetti non appaiono essere esposti – sebbene non è da escludere un possibile effetto su soggetti con dieta ricca di selvaggina - ad un rischio maggiore rispetto a soggetti che hanno una dieta tradizionale (Hence, such subjects do not appear to be at any greater risk of an effect of lead on SBP than adult consumers of a typical diet).

Le conclusioni dell'EFSA sono state ulteriormente rafforzate nel 2013 dall'Università degli Studi di Milano che, integrando le indagini con i calcoli fatti tenendo conto della dieta italiana, afferma che non vi sia un rischio di significativo aumento del carico corporeo di piombo per il consumatore di selvaggina cacciata utilizzando munizioni al piombo; sulla base dei dati EFSA è, infatti, possibile sostenere che il contributo del piombo contenuto nella carne della selvaggina è trascurabile e anche il caso peggiore calcolato con i dati della dieta italiana prevede un contributo non superiore all'assunzione corrente di piombo attraverso gli alimenti.

Ad ulteriore supporto delle scelte adottate a livello regionale occorre citare la decisione assunta a grande maggioranza dal Parlamento Norvegese nel febbraio 2015 di reintrodurre, dopo dieci anni di divieto, l'uso di munizioni contenenti piombo per la caccia al di fuori dalle zone umide. E' stato infatti dimostrato che le munizioni alternative non paiono più eco compatibili e più efficienti del piombo ma anzi spesso provocano inutili sofferenze agli animali e rischi ai cacciatori; inoltre dopo dieci anni di sperimentazioni, è risultata evidente la necessità di ulteriori studi e approfondimenti sui cosiddetti "materiali alternativi".

– Valutazione di incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000:

in merito all'opportunità di sottoporre a valutazione di incidenza non solamente la pianificazione faunistico-venatoria, ma anche il calendario regionale occorre sottolineare che i provvedimenti adottati dalla Regione Liguria in materia ambientale hanno incluso, fra i parametri di indagine, anche l'attività venatoria; quest'ultima quindi, è stata specificatamente disciplinata nei siti interessati dalla Rete Natura 2000 della quale il calendario venatorio tiene conto.

E' opportuno, su tale argomento, richiamare la sopra citata sentenza 23 agosto 2013 n. 01130/2013 REG. PROV. COLL. N. 00802/2012 REG.RIC. della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con la quale, fra l'altro, si esplicita l'infondatezza della necessità di sottoporre il Calendario venatorio a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza;

Ritenuto, altresì, opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto la Regione Liguria a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Lepre europea (*Lepus europaeus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri condotti a livello di Provincia, Città metropolitana di Genova e ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province e dalla Città metropolitana di Genova attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, tali enti, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; le province e la Città metropolitana di Genova, inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata alla prima decade di dicembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di quattro capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale - lepre e fagiano - con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di

settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna”;

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistiche venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Genova, nelle aziende agri-turistico venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Genova, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- le province e la Città metropolitana di Genova, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

Starna (*Perdix perdix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- le province e la Città metropolitana di Genova possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).” Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

#### Pernice rossa (*Alectoris rufa*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale, lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- le province e la Città metropolitana di Genova possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

#### Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento con il limite di cinque capi-cacciatore al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie lo svolgimento della caccia nel mese di settembre solo da appostamento con il limite di carniere giornaliero di cinque capi";

#### Quaglia (*Coturnix coturnix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

Tortora (Streptopelia turtur):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° e il 31 ottobre, e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia nel mese di settembre esclusivamente nella forma d'appostamento contenuta nel parere ISPRA 2014;

Alzavola (Anas crecca):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura al 20 gennaio";

Beccaccino (Gallinago gallinago):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di due capi;

#### Codone (Anas acuta):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura al 20 gennaio";

#### Fischione (Anas penelope):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura al 20 gennaio";

#### Folaga (Fulica atra):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di due capi;

#### Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;

#### Germano reale (Anas platyrhynchos):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:



- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
- la quasi totalità delle zone umide liguri di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di cinque capi;

Marzaiola (*Anas querquedula*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura 20 gennaio";

Mestolone (*Anas clypeata*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni), preveda l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura 20 gennaio";

Moriglione (*Aythya ferina*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio, in quanto, nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura al 1° ottobre e l'anticipo della data di chiusura 20 gennaio";

Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e dieci capi annuali per cacciatore;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall’ISPRA dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e altri 2002);

Allodola (Alauda arvensis):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, in quanto:

- nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre, ha recepito l’indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre”;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a cinque capi e il carniere annuale a non più di venticinque capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1° ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell’est Europa considerati stabili (Scebba S., G.I.L. Napoli – Progetto Alauda 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturmo (Caserta) in base all’attività di inanellamento: autunno 1998-2007);

Beccaccia (Scolopax rusticola):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, esercitata in forma esclusiva con il prelievo massimo di un capo al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, (paragrafo 2.7.2);
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: “Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili”;
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 “Uccelli d’Italia” Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che: “I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile”;
- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, tutti gli otto lavori, citati alle pagine 35-36, tratti dalla

letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- in relazione allo stato di conservazione della specie, la recente letteratura scientifica (Wetlands International 2006; Delany et al. 2009) indica che la popolazione paleartica di beccaccia è stabile; tale valutazione è stata ripresa da Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie – risalente al 2004 - in un giudizio di popolazione stabile;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a quindici capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA (venti capi);
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto, può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca: ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- il territorio della Regione Liguria non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento; infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
  - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
  - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
  - temperature minime giornaliere molto basse;
  - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
  - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
  - durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;
  - variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Bird-life International 2006-2009 <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo>);
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

#### Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di dieci capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre" e la chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade;
- i dati riportati a pagina 222 (tabella delle ricatture estere in Italia) della pubblicazione ISPRA (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.) evidenziano che fra la

- prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e Aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
  - sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS ora ISPRA (Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208), gli autori affermano a pagina 108 che “A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile”;
  - l'ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta (pagina 146) quanto segue: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.”;
  - nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pagine 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
  - alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

#### Colombaccio (Columba palumbus):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015; nei periodi dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 11 gennaio al 10 febbraio è consentita la caccia esclusivamente da appostamento. Il carniere massimo, per cacciatore, dal 1° al 10 febbraio, è limitato a cinque capi al giorno, come prospettato dall'ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento dell'ISPRA nello specifico individua testualmente come - “specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori”, per la quale “si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali” ed infine “il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, “Guida per la stesura dei calendari venatori

ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42”), (pagina 28));

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha recepito l’indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento”;

#### Cornacchia grigia (Corvus corone cornix):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

#### Cornacchia nera (Corvus corone corone):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia nera è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

#### Gazza (Pica pica):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall’11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

#### Ghiandaia (Garrulus glandarius):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- L'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile";

#### Tordo bottaccio (Turdus philomelos):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di dieci capi al giorno.

I dati in possesso della Regione consentono una chiusura al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- lo studio sui tesserini venatori, predisposto dall'Università di Genova in collaborazione con la Regione Liguria e il Centro Studi Bionaturalistici di Genova, dimostra, in base ad un ulteriore esame approfondito dei dati di sintesi delle stagioni prese in esame nelle province di Imperia, Savona, La Spezia e nella Città metropolitana di Genova, che nel mese di gennaio le catture per unità di sforzo della specie tordo bottaccio non mostrano scostamenti evidenti nelle tre decadi ad eccezione della stagione 2008/2009, nelle sole province di Imperia e Savona, ovvero non appaiono evidenze di incrementi di presenze nella seconda o terza decade di gennaio;

- studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione (“I tordi in Italia, ISPRA 2010”) e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell’Est-Europa (“Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and spatial distribution during migrations of hunting thrushes. ZoolJourn 83:342-354”) e questo a sostegno della tesi che possono esistere scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Liguria, come accaduto nella sola stagione 2008-09, peraltro in modo differente fra le due province di Imperia e Savona;
- la Commissione UE, a pagina 6 dell’introduzione del documento “Key concepts”, specifica che: “In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas”;
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: “Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili”;
- nella pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) “The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte”, dalla tabella delle ricatture effettuate in Liguria di esemplari inanellati all’estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l’inizio del marcato aumento delle stesse;
- nelle pubblicazioni sopracitate l’analisi della distribuzione temporale delle ricatture avvenute in Liguria di tordi bottacci inanellati all’estero dimostra che un progressivo incremento delle ricatture avviene solo a partire dalla seconda decade di febbraio, ovvero appare evidente un inizio dei movimenti migratori, che nel mese di febbraio vengono unanimemente attribuiti alla migrazione prenuziale;
- i dati forniti dall’INFS, ora ISPRA, nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che: “... il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pagina 183);
- sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione INFS, ora ISPRA, (Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208) gli autori affermano a pagina 111 che “I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”;
- nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi”. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pagina 228 si afferma che: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”; inoltre la tabella riportata a pagina 229 evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio (pagina 73, figura 7), il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pagina 20 (“In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore”);
- all’interno della bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 in tre dei sedici lavori citati alle pagine 42-45,

tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nella pubblicazione Bricchetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e altri 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare che "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";
- la Regione Liguria ha avviato, nel periodo dicembre - gennaio di ogni annata venatoria, nel territorio ligure lo studio pluriennale su *Turdus philomelos*, volto a disporre di strumenti scientifici per pianificare una corretta gestione della caccia anche attraverso il grado di pressione venatoria esercitato nelle ultime tre decadi di gennaio; lo studio in parola, articolato su due distinte linee di ricerca (analisi morfologiche e morfometriche su capi interi ed istologiche sulle gonadi degli stessi - rilievo di variabili morfologiche su ali essiccate di capi abbattuti durante il periodo di studio) tende a fornire un ulteriore significativo contributo alla conoscenza dei fenomeni regionali di migrazione della specie di interesse, anche in considerazione del fatto che, durante il periodo coincidente con la stagione di caccia, a livello regionale l'attività di inanellamento risulta piuttosto limitata e comunque inferiore al restante periodo dell'anno; tali ricerche vengono condotte in concomitanza con l'attività venatoria e a causa della chiusura anticipata al 20 gennaio, rischierebbero di essere in parte vanificate.

Per le motivazioni su esposte la Regione Liguria, come altre regioni interessate da provvedimenti governativi analoghi alla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2015, n. 872 si costituirà ad adiuvandum nel ricorso RG 3566/2015 depositato al Tar Lazio il 17 marzo 2015 contro la suddetta deliberazione.

#### Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio, è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di cinque capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: "Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre e l'anticipo della chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade";
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. Pagina 238" evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse



nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma che: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pagina 30);

- nella pubblicazione Bricchetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turridae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, i dati e un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) portano gli autori ad affermare (pagina 31) che: "Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio - aprile (max febbraio - inizio marzo) con anticipi da fine gennaio";
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta a pagina 158 quanto segue: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti i dieci lavori, citati alle pagine 47 e 48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, gli autori, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981);
- alla luce di quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere a riferimento, nella più conservativa delle ipotesi, la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 8 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta 19 marzo 2015;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione.

#### DELIBERA

ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, di approvare il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015/2016, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

IL PRESIDENTE  
Michele Boffa

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Francesco Bruzzone

(segue allegato)

CAPO I  
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE  
2015/2016

Articolo 1  
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

- 1) La caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi della lettera E);

- 2) dal 1° ottobre al 30 novembre, sulla base delle consuetudini venatorie locali, delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie disponibili, suddivisi per decenni, desunti dalla lettura informatizzata dei tesserini venatori e dalla loro analisi preliminare, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova esclusivamente se praticata da appostamento;
- 3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.  
La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

- 1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;
- 2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre; per la specie tortora dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;
- 3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. Le province e la Città metropolitana di Genova possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- 4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;
- 5) beccaccia: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al

giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale pratica, prima dell'inizio della giornata, deve cerchiare la parola "beccaccia" nell'apposito spazio sulla pagina del tesserino venatorio riservato alla specie e non può esercitare altre forme di caccia;

- 6) merlo, allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre; per la specie merlo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento, con un massimo, per cacciatore, di 5 capi al giorno;
- 7) colombaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; nei periodi: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio, esclusivamente da appostamento. Dal 1° al 10 febbraio il carniere massimo giornaliero per cacciatore è limitato a 5 capi al giorno;
- 8) tordo bottaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento raggiunto e lasciato con fucile in custodia e cane al guinzaglio; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;
- 9) tordo sassello: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 5 capi complessivi al giorno;
- 10) cesena: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;
- 11) germano reale, gallinella d'acqua, folaga, pavoncella e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 12) alzavola, codone, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola: dal 1° ottobre al 20 gennaio;
- 13) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre e dall'11 gennaio al 10 febbraio;
- 14) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

E' consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 30 novembre in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

- C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:  
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino della Città metropolitana di Genova e della Provincia di Savona e per il camoscio della Provincia di Imperia.
- D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:
  - 1) cinghiale:  
il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e dalla Città

metropolitana di Genova e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:  
dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle nuove linee guida nazionali elaborate dall'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, è conferita alle province e alla Città metropolitana di Genova nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti. Ogni fine stagione venatoria dovrà essere trasmessa agli uffici regionali competenti dettagliata relazione di tali piani di abbattimento.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni e integrazioni. Nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nelle giornate di sabato e domenica da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario:

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;
- dal 1° febbraio al 10 febbraio dalle ore 6:45 alle ore 17:45.

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Allenamento cani:

1) Salvo restrizioni stabilite dalle province e dalla Città metropolitana di Genova, ai sensi dell'articolo 34, comma 10, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 22 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni

di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13.00, fatta salva la possibilità di recupero dei cani da seguita;

- 2) L'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province e dalla Città metropolitana di Genova, fermo restando quanto stabilito dal punto 1).

L) Carniere massimo giornaliero:

1. Fatte salve le limitazioni di carniere indicate nelle lettere precedenti, per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di:

- tortora: 5 capi;
- colombaccio: 15 capi;
- allodola: 5 capi;
- quaglia: 5 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, folaga: complessivamente 2 capi.

2. E' consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

M) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- quaglia: 25 capi;
- tortora: 25 capi;
- allodola: 25 capi;
- beccaccia: 15 capi;
- beccaccino: 5 capi;
- alzavola: 5 capi;
- fischione, codone, marzaiola, mestolone e moriglione: 3 capi stagionali per specie;
- folaga: 5 capi;
- gallinella d'acqua: 10 capi;
- pavoncella: 10 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). [Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29](#)). Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province e dalla Città metropolitana di Genova.

**Articolo 2**

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. Le province e la Città metropolitana di Genova possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali provinciali competenti o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province e la Città metropolitana di Genova per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali provinciali competenti o altre calamità.

**Articolo 3**

(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

**CAPO II  
VIGILANZA E SANZIONI**

**Articolo 4**

(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

**Articolo 5**

(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province e dalla Città metropolitana di Genova, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

**CAPO III  
NORME FINALI**

**Articolo 6**

(Norme finali e transitorie)

1. Le province e la Città metropolitana di Genova, in attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2011, n. 387 (Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (articolo 5 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni)), adottano, tramite il Piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, misure per la tutela degli habitat e

delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**17.03.2015**

**N. 313**

### **Variazioni per euro 1.000.000,00 al bilancio 2015 ai sensi art. 6 l.r. 29/12/2014, n. 42 - Adeguamento capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali - (2° provvedimento). LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l’articolo 51, comma 10, secondo il quale “Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014”;

VISTO l’articolo 3 della legge regionale 12/11/2014, n. 34 “Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria” secondo il quale la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2015” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1812 del 30 dicembre 2014 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione”;

VISTA la legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare:

- l’art.16, comma 2, a norma del quale “Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. .... Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell’entrata, sia nella spesa;
- l’art.37, comma 1, lett.b), a norma del quale “La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo ... per l’adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali”;

VISTO l’art. 6 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 42/2014;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 20 febbraio 2015 che, approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 – 2017 e adotta il Piano dei Conti Integrato di cui al predetto D. Lgs. N. 118/2011 e